



A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a E d i t o r i

Progetti di legge in materia di diffamazione a mezzo stampa – A.C. 925 e annessi

Commissione Giustizia della Camera
Audizione 16 luglio 2013

Note dell'Associazione Italiana Editori

L'Associazione Italiana Editori è lieta di poter esprimere le proprie considerazioni rispetto al tema della diffamazione a mezzo stampa affrontato dai progetti di legge in discussione anche nel contesto dell'editoria libraria che l'Associazione rappresenta.

L'esame dei progetti porta a considerare tre diversi aspetti dell'argomento:

1. aspetti positivi da valorizzare;
2. criticità nella regolazione di alcuni istituti;
3. aspetti, non affrontati dalle proposte, concernenti i contenuti della vigente disciplina della responsabilità degli editori di libri.

1. ASPETTI POSITIVI

Tra gli aspetti positivi, certamente rispondenti a un senso di civiltà, deve essere in primo luogo collocata la **soppressione della pena della reclusione**, con il mantenimento della sola pena pecuniaria. La pena maggiore è difficilmente accostabile a reati di opinione e in ogni caso risulta sproporzionata rispetto al tenore degli atti diffamatori tanto da essere percepita come "odiosa" e, anche per questo, priva di una reale efficacia deterrente.

E' positiva anche la previsione dell'**estensione dell'istituto della rettifica: può essere un'opportunità, a condizione che sia disciplinata in modo appropriato per non costituire uno strumento per avanzare richieste artificiose e infondate: ignorare la discriminante della verità o meno delle affermazioni lesive e la pubblicazione sui quotidiani renderebbe la rettifica uno strumento tanto oneroso da paralizzare la pubblicazione di fondamentali opere di informazione, realizzate con un lavoro diligente e in buona fede.** Questo aspetto sarà analizzato di seguito.

Una terza proposta molto importante e assolutamente condivisibile è quella che **collega alla rettifica effetti di ordine penale** (in termini di impunità, attenuanti, e **soprattutto di improcedibilità**) oltre che rispetto al risarcimento dei danni: raggiunto l'effetto "riparatore" della rettifica verrebbe esclusa la fase giudiziale spesso istaurata a scopi puramente strumentali e contribuisce non poco a "ingolfare" le aule di giustizia. **Tali effetti devono essere però riferiti anche agli editori.** Anche questo aspetto viene trattato di seguito.

Infine anche la previsione di **limiti massimi nel risarcimento dei danni** è certamente da accogliere con grande favore per limitare richieste risarcitorie spesso sproporzionate e prive di collegamento con la realtà.

./.

2. CRITICITA'

Gli aspetti critici affacciati dai progetti di legge sono diversi:

- a) l'esperienza rileva che le richieste di risarcimento e da istanze di rettifica sono spesso pretestuose e immotivate, basate sulla percezione personale della lesività di dichiarazioni a mezzo della stampa, in assenza di elementi oggettivi di sostegno.

E' pertanto necessario **delimitare e meglio regolamentare i requisiti dell'affermazione della quale si può chiedere o meno una rettifica**. Il progetto Gelmini sembra rispondere a questa esigenza prevedendo la **compresenza del requisito della lesività e di quello della "falsità" delle dichiarazioni pubblicate**, imponendo quindi di circostanziare la richiesta.

Le indicazioni contenute nel progetto Dambruoso rispetto alla **definizione di sistema di attenuanti/aggravanti** (a seconda che l'accertamento giudiziario della condotta diffamatoria sia o non sia stato, rispettivamente, preceduto dalla pubblicazione della rettifica) contribuirebbe a un utilizzo appropriato della rettifica superando malintesi vincoli di "obbligatorietà" che sembrano oggi contraddistinguerla;

- b) **rispetto ai libri è inaccettabile la previsione della pubblicazione della rettifica su testate giornalistiche**: sarebbe **del tutto inefficace** posto che non vi sarebbe un collegamento realmente percepibile per il pubblico tra le testate e la pubblicazione libraria e la rettifica avrebbe comunque una durata ben più limitata rispetto alla permanenza in commercio del libro che reca la dichiarazione diffamatoria; **gli editori di libri sarebbero inoltre gravati da costi irragionevoli e insostenibili** connessi all'acquisto di spazi su testate nella maggior parte dei casi agli stessi non appartenenti. Questo, al di là di tutto, scoraggerebbe fortemente l'impiego della rettifica.

Sarebbe invece molto più efficace (anche in quanto prolungata nel tempo) **la pubblicazione della rettifica sui siti dell'editore** ed eventualmente sulle **pagine dallo stesso aperte sui vari social network**. Si potrebbe anche valutare di associare questa modalità con la pubblicazione della rettifica sulle eventuali versioni e-book del testo. La realizzazione di nuove edizioni del libro offrirebbe naturalmente l'occasione di una riscrittura del passaggio contestato.

Tali considerazioni sono tanto più valide se si considerasse la rettifica di dichiarazioni portate da e-book: la sua pubblicazione su testate giornalistiche sarebbe oltremodo irragionevole.

- c) è necessario garantire **che i previsti effetti sul piano penale della pubblicazione della rettifica** (in particolare in termini di improcedibilità) **siano estesi anche agli editori**: i diversi progetti di legge non sono chiari in proposito;
- d) altrettanto critica appare essere la **non chiara specificazione della responsabilità dolosa dell'editore**: l'eliminazione del riferimento all'elemento soggettivo della colpa contenuto negli attuali artt. 57 e 57-bis del Codice Penale non pare infatti del tutto sufficiente alla delimitazione della responsabilità dell'editore. **Sarebbe pertanto opportuno esprimere in modo più diretto che l'editore risponde delle condotte contestate unicamente a titolo di dolo**.

3. ASPETTI DA VALUTARE RISPETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Nonostante l'intervento di aggiornamento degli articoli 57 e 57-bis del Codice Penale i progetti di legge non affrontano i limiti dell'attuale disciplina di legge in relazione alla definizione delle responsabilità per concorso o, in via residuale, autonoma, degli editori di libri.

E' infatti **improprio equiparare il grado di controllo che un editore può esercitare rispetto a un contenuto complesso, ampio e articolato e con forti elementi di creatività tipico di una pubblicazione libraria** (magari relativa ad argomenti lontani da poter generare una ragionevole previsione di passaggi diffamatori) **al tipo di verifica che può essere operata su un articolo o su un insieme di articoli di giornale**, tra l'altro attraverso una figura professionale (quella del direttore responsabile) definita anche per rispondere a questa specifica esigenza. Il proposito di chiarificazione – con i limiti sopra evidenziati - da parte dei progetti di legge della doloosità del mancato controllo sui contenuti rischia, nel contesto dei libri, di conservare quei **canoni di responsabilità colposa o oggettiva** che le diverse proposte in qualche modo si propongono di superare.

Il tema richiederebbe una riflessione accurata per raggiungere un equilibrio tra le necessità di difesa della persona diffamata con la ragionevole possibilità di intervento da parte dell'editore, considerando che l'editoria di inchiesta, in particolare, è un'editoria di frontiera per i temi specifici che tratta e per questa sua caratteristica è spesso difficile per l'editore individuare, oltre all'autore, soggetti altrettanto competenti per i diversi casi riportati e in grado di garantire un controllo assoluto e dettagliato di quanto affermato nel testo. Tale forma d'editoria è del resto fondamentale per la piena partecipazione alla vita democratica di un Paese consentendo al pubblico di seguire e di approfondire temi spesso di grande rilievo sociale, economico e politico.

16 luglio 2013